

## GOVERNO - COVID/19: LA BOZZA DEL DECRETO RILANCIO

E' stata pubblicata la bozza del Decreto Legge "Rilancio". Il Decreto è composto da 258 articoli. Non c'è ancora l'accordo tra le parti, ma pare stia arrivando l'approvazione definitiva.

[il Decreto Legge "Rilancio"](#)

← **CTRL + clic**

Ecco la bozza sul Tavolo del Consiglio dei Ministri:

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2513142.pdf>

<https://www.nordest24.it/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-RILANCIO-13-05-2020.pdf>

All'articolo 75 si amplia il congedo parentale Covid a 30 giorni con possibilità di usufruirlo entro il 31 luglio, ma **ATTENZIONE SOLO PER IL SETTORE PRIVATO** (come in passato per i giorni di congedo al papà per la nascita di un figlio).

Perché questa discriminazione nei confronti del settore del pubblico impiego per una tutela della genitorialità? Perché il silenzio assoluto dei sindacati del pubblico impiego? Non solo, anche l'eventuale il bonus economico solo per il privato? Insomma i lavoratori del pubblico impiego sono di serie B di fronte all'evento Covid pur essendo tutt'ora o essendo stati gli scorsi mesi, in alcuni settori, al fronte in prima linea.....con anche dei morti! (mpe)

### **DECRETO RILANCIO - Art.75 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti**

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) al comma 6, le parole: ", di età compresa tra i 12 e i 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di anni 16".

c) al comma 8 le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

2. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro".

### **DECRETO RILANCIO - Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro e famiglia**

- innalzamento a trenta giorni dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby sitting* (da 600 euro a 1.200 euro) e possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.